



**IL REGISTRO
ANAGRAFICO DELLE
RAZZE AVICOLE
AUTOCTONE**

Manolo Cappelloni

Ufficio Studi

Associazione Italiana Allevatori

Forlì, 16 aprile 2015





Cos'è la Biodiversità

❖ Il termine “biodiversità” è stato coniato da W.G. Rosen nel 1985 nel corso della pianificazione del “*Forum Nazionale sulla Biodiversità*” svoltosi nel 1986 a Washington.

Per biodiversità si intende la “**variabilità tra gli organismi viventi di qualsiasi origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi ecologici di cui questi sono parte; ciò comprende la diversità all’interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi**” (OCSE, 1999).



Convenzione sulla diversità biologica

Approvata nella Conferenza di Rio de Janeiro (1992) nell'ambito della riunione dell'ONU sull'Ambiente e lo Sviluppo.

È il **fondamento** di gran parte **delle politiche di conservazione** dell'Unione Europea e dell'Italia.

La Convenzione è finalizzata ad **anticipare, prevenire e combattere** alla fonte **le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica**, in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici.

La Biodiversità in zootecnia

❖ Il concetto di biodiversità in zootecnia si riferisce prevalentemente alla “**diversità genetica**”, cioè alla diversità all’interno delle specie domestiche allevate.

La **diversità genetica** si fonda su componenti genetiche e comprende la diversità tra individui di una stessa specie, tra popolazioni di una stessa specie geograficamente isolate (intraspecifica) e tra specie (interspecifica).



PERCHE' SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITÀ?

**Ragioni
scientifiche**

Morfologia e fisiologia degli animali, evoluzione delle specie, rapporti fra popolazioni, caratteri genetici unici, ecc...

**Ragioni
etiche/estetiche**

Rispetto del diritto all'esistenza di tutte le creature ed esaltazione della bellezza della natura

**Perché salvaguardare
specie o razze animali ?**

**Ragioni
storiche**

Individuazione di razze autoctone, riscoperta di antiche tradizioni di allevamento e trasformazione quale parte della nostra cultura e della nostra memoria

**Ragioni
socio-culturali**

Recostruzione delle tappe dell'insediamento e dell'addomesticamento in diversi territori

LA TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE

□ La salvaguardia delle razze autoctone dovrebbe essere garantita per il mantenimento della biodiversità, unica arma contro le avversità e le variazioni climatiche che in certe situazioni possono distruggere intere specie animali.

Perdere una razza significa privarsi di una indispensabile materia prima per rispondere alle esigenze future.

□ Le razze locali sono depositarie di caratteri fondamentali spesso persi in razze specializzate.



Capacità di adattamento, rusticità, longevità, resistenza alle avversità climatico-ambientali, resistenza alle patologie, elevata fertilità, produzione a minor costo.

...DI CONSEGUENZA

- ❑ Ne deriva che non esiste una razza migliore di altre.
- ❑ Esiste invece una razza migliore o peggiore in un definito **contesto ambientale.**
- ❑ Le razze locali possono essere mantenute per forme di allevamento più estensive e per l'utilizzazione di aree marginali (contrasto dei fenomeni di degrado estetico e funzionale dell'ambiente).
- ❑ Le razze locali consentono la produzione di **prodotti tipici** ad elevato valore nutraceutico e con caratteristiche organolettiche uniche.



RIFERIMENTI NORMATIVI:


Leggi Nazionali

- **Legge 14 Febbraio 1994 n. 124**, che ratifica e rende esecutiva la “Convenzione sulla biodiversità” firmata a Rio de Janeiro il 5 Giugno 1992.
- **D.M. (Mi.P.A.F.) 5 Marzo 2001**, relativo alla regolamentazione e alle finalità delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e la salvaguardia e delle risorse biogenetiche.
- **D.M. (Ministero dell’Ambiente) 5 Marzo 2010**, che istituisce il Comitato nazionale per la Biodiversità.
- **D.M. (Ministero dell’Ambiente) 6 Giugno 2011**, che istituisce il Comitato Paritetico per la Biodiversità, l’Osservatorio nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di consultazione.
- **D.M. (Mi.P.A.A.F.) 6 Luglio 2012**, relativo all’adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Leggi Regionali sulla Biodiversità

- **Toscana** L.R. 50/97 “Attività di tutela delle risorse genetiche autoctone” sostituita dalla L.R. 16 Novembre 2004, n. 64. “Tutela e valorizzazione del patrimonio delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”.
- **Umbria** L.R. 1 marzo 2000, n.15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.
- **Umbria** L.R. 4 Settembre 2001, n.25. “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.
- **Friuli Venezia Giulia** L.R. 22 Aprile 2002, n. 11 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale”.
- **Marche** L.R. 3 Giugno 2003, n.12. “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”.



RIFERIMENTI NORMATIVI: Leggi Regionali sulla Biodiversità

- **Lombardia** L.R. 31 Marzo 2008 n.10, “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea” e prevede la pubblicazione di elenchi di specie animali e vegetali oggetto di tale tutela.
- **Basilicata** L.R. 14 Ottobre 2008, n.26. “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario”.
- **Emilia Romagna** L.R. 29 Gennaio 2008, n.1. “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo”.
- **Piemonte** L.R. 29 Giugno 2009, n.19. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
- **Liguria** L.R. 10 luglio 2009, n.28. “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.

IL RUOLO DEL SISTEMA ALLEVATORI



I REGISTRI ANAGRAFICI

- **Specie Bovina:** D.M. 19.09.1985, con il quale viene istituito il “Registro Anagrafico delle Popolazioni Bovine autoctone e Gruppi etnici a limitata diffusione” ed approvato il relativo Disciplinare. **DETENTORE:A.I.A**
- **Specie Equina:** D.M. 12.07.1995, con il quale viene istituito il “Registro Anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali” ed approvato il relativo Disciplinare. **DETENTORE:A.I.A**

I REGISTRI ANAGRAFICI

- **Specie Ovina e Caprina:** D.M. n. 23864 del 14.11.2002, con il quale viene istituito il “Registro Anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione” ed approvato il relativo Disciplinare.

DETENTORE: ASSO.NA.PA.

- **Specie Cunicola:** D.M. n. 20521 del 07.02.2003, con il quale viene istituito il “Registro Anagrafico della specie cunicola” ed approvato il relativo Disciplinare.

DETENTORE: A.N.C.I.

- **Specie Suina:** D.M. n. 23406 del 02.09.2003, con il quale viene istituito il “Registro Anagrafico della specie suina” ed approvato il relativo Disciplinare.

DETENTORE: A.N.A.S.

AVICOLI - (1)

2 Registri Anagrafici regionali

- Registro Anagrafico della razza Valdarnese Bianca
- Registro Anagrafico della razza avicola Pollo Romagnolo

Molta attività di ricerca di Enti Regionali e Università



AVICOLI - (2)

➤ **Specie Avicole:** D.M. n. 19536 del 01.10.2014, con il quale viene istituito il “**Registro Anagrafico delle razze avicole autoctone**” ed approvato il relativo Disciplinare.

DETENTORE: A.I.A.

L'istituzione di un registro anagrafico nazionale consente la raccolta organizzata e univoca dei dati a favore degli allevatori e delle attività già in essere

IL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE AVICOLE AUTOCTONE (R.A.A.)



**STRUMENTO PER LA TUTELA E LA
CONSERVAZIONE DELLE RAZZE NON
SOTTOPOSTE AD UN PIANO NAZIONALE DI
SELEZIONE**

Libro Genealogico



SELEZIONE

Registro Anagrafico



CONSERVAZIONE

OBIETTIVI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Registro Anagrafico

**Conservare informazioni
genealogiche**

**Mantenere
variabilità genetica**

**Promuovere
valorizzazione economica**



ATTUALE COMPOSIZIONE DEL R.A.A.

SPECIE POLLO:

17 razze riconosciute

SPECIE FARAONA:

1 razza riconosciuta

SPECIE OCA:

2 razze
riconosciute

SPECIE ANATRA:

2 razze
riconosciute

**REGISTRO
ANAGRAFICO**

SPECIE TACCHINO:

5 razze riconosciute

SPECIE COLOMBO:

6 razze riconosciute



L'ORGANIZZAZIONE DEL R.A.

(art.4)

L'AIA provvede allo svolgimento dell'attività del Registro mediante:

- **La Commissione Tecnica Centrale;**
- **L'Ufficio Centrale;**
- **Gli Uffici Periferici;**
- **Il Corpo degli Esperti.**



LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE

(art.5) – comma 1

Compiti e funzioni

- Studia e determina i criteri e gli indirizzi per la tutela e la conservazione delle razze ammesse al Registro, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica;
- Provvede a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze avicole interessate alle attività del Registro Anagrafico;
- Propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE

(art.5) – comma 2

Composizione

- **2 funzionari MIPAAF** con compito di vigilanza;
- **1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano**, in cui siano stati attivati gli uffici periferici e nominati dal rispettivo Assessorato all'agricoltura;
- **3 esperti in zootecnia** nominati dal MIPAAF;
- **3 allevatori** designati dall'AIA in funzione degli argomenti da affrontare;
- **Il Presidente dell'AIA** o suo delegato;
- **Il Direttore dell'AIA** con funzioni di Segretario.

L'UFFICIO CENTRALE

(art.6)

provvede a:

- a) espletare i compiti relativi al funzionamento del R.A.;
- b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti;
- c) elaborare e pubblicare i dati;
- d) definire e diffondere la modulistica necessaria;
- e) predisporre i certificati genealogici e le attestazioni di razza;
- f) predisporre gli elenchi dei riproduttori iscritti presenti negli allevamenti;
- g) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il Registro;
- h) proporre per la nomina gli esperti di razza ed a provvedere alla loro formazione.

Il Direttore dell'AIA è responsabile dell'applicazione del Disciplinare, delle N.T. e delle delibere della CTC.

GLI UFFICI PERIFERICI

(art. 7) – comma 1

provvedono a:

- a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del Registro Anagrafico;
- b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici;
- c) trasmettere nei tempi e nei modi indicati dall'UC i dati ed i campioni;
- d) rilasciare i documenti ufficiali del Registro Anagrafico;
- e) segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'Albo degli allevatori;
- f) segnalare tempestivamente all'Ufficio Centrale qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.

GLI UFFICI PERIFERICI

(art. 7) – comma 2

Nell'ambito degli UP possono essere individuati gli **“Uffici di riferimento per una particolare razza”**, situati preferibilmente nella zona di origine della razza.

Doti Uffici, preesistenti, in quanto riconosciuti in ambito regionale, alla data di approvazione del presente disciplinare sono riconosciuti dall'UC come Uffici di riferimento e svolgono funzione di archivio storico, registrazione ed informazione per una o più specifiche razze.



IL CORPO ESPERTI

(art. 8) comma 1, 2, 3, 4

1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o della specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'U.C. del Registro e sono nominati dall'AIA.
2. Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente Disciplinare; gli esperti inoltre accertano, se del caso, l'esistenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.
3. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.
4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

IL CORPO ESPERTI

(art. 8) comma 5, 6

5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengono indetti da parte dell'U.C. pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal Corpo, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'Ufficio Centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.



L'ARTICOLAZIONE DEL R.A. - 1

**Albo degli
Allevatori (art.3)**

Allevamenti nucleo o di selezione

Allevamenti di moltiplicazione

**Registro Razze
Autoctone**

Sezione principale

Sezione supplementare

**Registro sintetico
della prole**

**Nel quale confluiranno i dati relativi alla
consistenza numerica e alla tipologia
degli animali produttori ottenuti negli
stabilimenti di moltiplicazione.**

LE NORME TECNICHE (art.1)

Disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Registro Anagrafico, per ogni razza è definito un apposito **Standard di razza**.

✓ La rispondenza agli standard di razza è verificata dall'esperto ai fini dell'iscrizione di un soggetto con uno o entrambi i genitori ignoti, alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone.

✓ Tale accertamento deve essere effettuato all'età di **4 mesi per le femmine** e di **6 mesi per i maschi** del genere Gallus e comunque non prima della maturità morfologica e sessuale per le specie di cui all'art. 3, con visite presso le singole aziende o in appositi raduni.

LE NORME TECNICHE (art.2)

- ✓ L'accertamento delle cause di esclusione è verificata dall'esperto sui soggetti di qualunque età in tutte le circostanze in cui si trova ad operare.


LE NORME TECNICHE (art.3)

- ✓ Per tutte le razze del registro anagrafico costituiscono causa di esclusione le anomalie con componente ereditaria riconosciuta.

LE NORME TECNICHE (art.4)

Informazioni riportate nello Standard di razza.

- 1) Area di origine
- 2) Tipo ed indirizzo produttivo
- 3) Dati biometrici
- 4) Caratteri tipici:
 - taglia;
 - testa;
 - dorso;
 - ali;
 - coda;
 - petto;
 - zampe;
 - struttura e colorazione piumaggio.
- 5) Difetti che comportano l'esclusione dal registro anagrafico



Registro Anagrafico delle razze avicole autoctone



Area tecnica

Certificazione ICAR

Ufficio sviluppo

Ufficio centrale dei controlli sulla produttività animale

Bollettino dei controlli della produttività del latte

Servizio Controllo Mungitura

Registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione

Libro Genealogico razza

Pinzgauer

Registro Anagrafico delle razze avicole autoctone

ICT (Information & Communication Technology)

Rete dei laboratori

Laboratorio standard latte - LSL

Laboratorio genetica e servizi- LGS

Con D.M. n.19536 del 01.10.2014 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) ha istituito il "Registro Anagrafico delle razze avicole autoctone" affidandone la gestione all'Associazione Italiana Allevatori.

Per qualsiasi informazione contattare:

Manolo Cappelloni E-mail: cappelloni.m@aia.it



Documenti di riferimento

[DM 19536 del 01102014 e Disciplinare approvato](#)

[Standard Specie Tacchino](#)

[Standard Specie Pollo](#)

[Standard Specie Oca](#)

[Standard Specie Faraona](#)

[Standard Specie Colombo](#)

[Standard Specie Anatra](#)

[Norme Tecniche](#)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE